



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :
DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;
DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;
DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;
DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che la **Società cooperativa sociale Il Mio Mondo**, di seguito per brevità denominata la **Cooperativa**, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Presidente Renato Cogoni e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Dirigente Dott.ssa Rossana Carta, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

La Cooperativa consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa, che opera nel settore sociale, e che ha sede legale in Cagliari, Via Mandrolisai, n. 55 e sedi operative in Quartu S. Elena, Viale Marconi, n. 50 e Mandas, Vico Cagliari II°, n. 7 tel. 070/8577891; fax 070/8577889, cell. 348 90 25 249; cell 393 97 01 927 e mail amministrazione@ilmiomondocoop.it; sito www.ilmiomondocoop.it specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Pulizia e manutenzione dei locali e dei mezzi in dotazione;
- Supporto e sostegno agli operatori nelle attività di servizio rivolte ad anziani, prioritariamente non autosufficienti, e a minori sotto i sei anni;
- Attività di animazione;
- Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità della Cooperativa.

Precisa inoltre che **la Cooperativa** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

La Cooperativa, che consente a **n. 5 soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita **individua nelle dott.sse Tiziana Annunziata e Isabella Sida** le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE .

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **la Cooperativa** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. **La Cooperativa** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto **alla Cooperativa** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico **della Cooperativa** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento **della Cooperativa**.

Art.8

L'ufficio Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e **la Cooperativa**.


Art.9

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari 26/04/2016


Il Presidente del Mio Mondo
Società Cooperativa
Renzo Cogoni



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



Il Dirigente dell'U.E.P.E
Dott.ssa Rossana Carta



Scheda riepilogativa della cooperativa Il Mio Mondo

Ubicazione sede legale	Cagliari, Via Mandrolisai, n. 55
Sedi operative	Quartu S. Elena, Viale Marconi, n. 50; Mandas Vico Cagliari II°, n. 7
N. telefono	070/85 77 891
N. Fax	070/85 77 889
Cellulare	393 97 01 927
E mail	amministrazione@ilmiomondocoop.it
Sito	www.ilmiomondocoop.it
Presidente	Renato Cogoni
Tutor	Dott.ssa Tiziana Annunziata e dott.ssa Isabella Sida
Convenzione LPU sottoscritta	26/04/2016
Durata della convenzione	3 anni rinnovabili tacitamente
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none">• Pulizia e manutenzione dei locali e dei mezzi in dotazione;• Supporto e sostegno agli operatori nelle attività di servizio rivolte ad anziani, prioritariamente non autosufficienti, e a minori sotto i sei anni;• Attività di animazione;• Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità della Cooperativa.
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none">• N. 5 soggetti contemporaneamente



Al Presidente del Tribunale di Cagliari

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità

Il sottoscritto Renato Cogoni nato a Quartu Sant'Elena il 09/11/1956 in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Il Mio Mondo con sede legale in Via Mandrolisai 55,

CHIEDE

che venga modificata la convenzione stipulata col Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e precisamente il nominativo del Tutor anziché Tiziana Annunziata, Antonello Pili nato a Cagliari il 20/28/1968 residente in Quartu Sant'Elena via Ancona 25 e aggiungere come sede di svolgimento del servizio di pubblica utilità la Comunità Integrata per Anziani Non-autosufficienti San Saturnino sita in via Garibaldi 66 nel Comune di Isili. Tutto il resto viene confermato.

Cordiali saluti.

Cagliari I 03/08/2021

Il presidente

Renato Cogoni

Visto,
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE